



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 41 in data 22 aprile 2011

OGGETTO:

Tribunale di Molfetta – Atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. ad istanza dei Sigg.ri Piccininni Giuseppe, Ignazio e Carmela c/ Comune di Molfetta per risarcimento danni e retrocessione suoli per occupazione illegittima di terreni in proprietà in C.da “Torre Paventa” (nuovo Campo di Calcio Zona 167) – Nomina avvocato difensore.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. _____ del _____ di approvazione del Bilancio di Previsione _____*
- *della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____*

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28 aprile 2011** al **13 maggio 2011**.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- il Comune di Molfetta, con determinazione dirigenziale n. 37 del 20.04.2009, affidava il patrocinio all'Avv. Domenico Colella per la resistenza nel ricorso n. 520 del 2009, proposto dinanzi al TAR Puglia-Bari dai Sigg.ri Piccininni Giuseppe, Piccininni Ignazio e Piccininni Carmela, i quali agendo c/ il Comune di Molfetta, nonché il Dirigente del Settore Territorio, chiedevano - in via cautelare - l'accertamento della decadenza del vincolo di destinazione a seguito della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del diritto alla retrocessione ex art. 46 del D.P.R. n. 327/2001, in relazione al terreno sito in Molfetta alla contrada Torre Paventa, partita 1814, foglio 17; **a)** originaria particella 47, neoformata 1355; particella 48 (fabbricato rurale occupato d'urgenza giusta decreto sindacale n.230/1985); **b)** originaria particella 47, neoformata 1646, occupata d'urgenza, giusta decreto sindacale n. 264/1991, nonché la condanna dell'Ente al risarcimento del danno da illegittima occupazione a far data da giugno 1999, per la irreversibile trasformazione del terreno e per il pregiudizio derivato allo stesso dallo stralcio dell'area espropriata dall'attuazione del P.R.G. a mezzo di comparti edificatori;
- i ricorrenti (proprietari - *Iure hereditatis dalle sorelle Sigg.re Rosa e Marianna Gadaleta*) assumendo la loro legittimazione alla proposizione dell'azione di retrocessione del suolo di cui trattasi, chiedevano, altresì, l'annullamento della deliberazione di .G.M. n. 17 del 28.01.2008 avente ad oggetto l'adozione dello schema del programma triennale 2008-2010 di opere pubbliche e relativo elenco, nonché della deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 16.04.2008 di definitiva approvazione del detto programma;
- la Prima Sezione del TAR, con sentenza n. 3401/2010, pronunciando sul prefato ricorso, lo ha dichiarato in parte inammissibile e per il resto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Rilevato che i Sigg.ri Piccininni Ignazio, Giuseppe e Carmela, con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Molfetta, hanno riassunto ex art. 50 c.p.c. il giudizio c/ il Comune di Molfetta ed il Dirigente pro tempore del Settore Territorio per l'udienza del 26.05.2011, con invito a costituirsi 20 giorni prima della stessa udienza ex art. 166 c.p.c., per ivi sentire accogliere la domanda come già proposta dinanzi al TAR e, per l'effetto, sentire condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei conseguenti danni quantificati in € 748.000,00;

Ritenuto necessario costituirsi nell'instaurando giudizio di cui trattasi, stante l'inopinabile legittimità della procedura adottata dalla P.A, tanto al fine di far valere anche dinanzi al Giudice civile le valide e legittime ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente

AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

Propone

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta dai Sigg. Piccininni, meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia
F.to**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 24049 del 21.04.2011, contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv.to Domenico Colella, già difensore dell'Ente nel giudizio dinanzi al TAR;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) Di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) Di costituirsi dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, nell'instaurando giudizio riassunto dai Sigg.ri Piccininni Giuseppe, Ignazio e Carmela, meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Domenico Colella, con studio in Bari, alla Via Q. Sella n. 120, secondo le modalità di cui alla convenzione d'incarico.
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri
F.to**